



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

All'udienza del 23 maggio 2012, il Giudice del Lavoro di Potenza d.ssa Isabella Tedone ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa rgn 151/09 promossa da

- ricorrente-

**contro**

-resistente-

Oggetto: benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il contenuto della presente sentenza si adegnerà al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4) e 118 disp. att. c.p.c., i quali – a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti al 4 luglio 2009 - dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

1. Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 20 gennaio 2009 parte ricorrente ha esposto:

- di aver lavorato alle dipendenze della società spa presso lo stabilimento di Potenza dal 17 giugno 1972;
- di essere stato esposto all'amianto almeno fino al 1993;

- di aver infruttuosamente richiesto all'INAIL il riconoscimento dell'esposizione al fine di conseguire i benefici di cui alla l. 257/92 e successive modifiche.

Il Tribunale è stato quindi adito per:

- accertare l'esposizione del lavoratore all'amianto oltre i limiti di legge e dichiarare il diritto del ricorrente alla fruizione dei benefici previsti dalla l. 257/92 e successive modifiche;
- condannare l'INPS al pagamento di quanto dovuto oltre interessi e rivalutazione;
- condannare l'INPS al risarcimento del danno *“da determinarsi in via equitativa, in conseguenza del ritardo nel riconoscimento del trattamento pensionistico e della prolungata esposizione al rischio amianto”*;
- con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Si è costituito in giudizio l'INPS, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento dell'esposizione all'amianto (con conseguente richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di INAIL) e chiedendo il rigetto di ogni avversa istanza sulla base delle seguenti eccezioni:

- improponibilità/improcedibilità della domanda per il mancato preventivo esperimento dell'iter amministrativo;
- decadenza dall'azione ex artt. 4 d.l. 384/92 e 47 DPR 639/70;
- insussistenza del diritto per la mancanza di un *“definitivo riconoscimento documentato da parte dell'INAIL”*.

Ammessa ed assunta la prova testimoniale, la causa veniva decisa all'udienza del 23 maggio 2012, con lettura del dispositivo al termine dell'udienza.

## 2. Normativa applicabile

La complessa disciplina dei benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto può essere, per ciò che in questa sede rileva, così schematizzata:

- c.d. “vecchia disciplina”, più favorevole, posta dall'art. 13, comma 8 l. 257/92, a mente della quale i lavoratori esposti all'amianto possono beneficiare, tanto ai fini della determinazione del diritto di accesso alla

pensione che per la determinazione dell'importo della pensione stessa, di una rivalutazione dei contributi maturati durante l'esposizione, consistente nella moltiplicazione (del periodo contributivo e del *quantum*) per un coefficiente pari a 1,5;

- c.d. "nuova disciplina", introdotta dall'art. 47 d.l. 269/03, convertito nella l. 326/03, a mente della quale, a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente di rivalutazione è ridotto da 1,5 a 1,25 e vale solo per la determinazione dell'importo della prestazione pensionistica e non più anche per la maturazione del diritto di accesso alla stessa.

La "vecchia disciplina" trova comunque applicazione (cr. art. 47 cit, e art. 3, comma 132 l. 350/03) nei confronti dei lavoratori che, all'epoca dell'entrata in vigore della "nuova disciplina" (2 ottobre 2003):

- erano già in pensione, eventualmente anche fruendo del beneficio della rivalutazione per l'esposizione all'amianto<sup>1</sup>;
- avevano già ottenuto in via amministrativa o giudiziaria il riconoscimento del loro diritto alla rivalutazione;
- avevano già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario volto all'accertamento del loro diritto alla rivalutazione (e ovviamente poi conclusosi favorevolmente);
- erano in mobilità o avevano definito la risoluzione del rapporto in relazione alla domanda di pensionamento.

Ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto ma non rientrino in questi casi<sup>2</sup> si applica quindi la "nuova disciplina", a condizione che, come previsto dal comma 5 dell'art. 47 d.l. 269/03, convertito nella l. 326/03, gli stessi abbiano

---

<sup>1</sup> cfr. Cass. 15008/05, che ha chiarito che questo è l'unico significato possibile (in quanto costituzionalmente compatibile) dell'espressione usata dal Legislatore (tanto nel d.l.269/03 che nella Finanziaria 2004) "lavoratori che abbiano già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni"; ciò sul condivisibile presupposto che opinare diversamente ed in particolare ricomprendere nell'ambito di applicazione della previgente disciplina tutti coloro che sono stati esposti fino al 2 ottobre 2003 determina una sostanziale abrogazione della "nuova disciplina" (senza considerare è difficile ipotizzare che possa essersi ancora verificata un'esposizione ultradecennale all'amianto dopo l'ottobre 2003).

<sup>2</sup> Né in quelli previsti dall'art. 20 L. 247/07, norma sicuramente estranea al caso esaminato, dal momento che si applica ai lavoratori che hanno prestato la loro opera presso aziende interessate da atti di indirizzo ministeriale.

presentato, a pena di decadenza, domanda alla sede INAIL di residenza, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione; decreto che, come noto, è stato emesso il 27 ottobre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2004, con conseguente individuazione del termine decadenziale al 15 giugno 2005.

Venendo al caso concreto, il ricorrente \_\_\_\_\_, in base alla documentazione versata in causa, risulta essere andato in pensione con decorrenza gennaio 2008 ed aver presentato domanda all'INAIL il 3 maggio 2005: alla luce di quanto sopra schematicamente visto, siamo nell'ambito di applicazione della c.d. "nuova disciplina".

Quanto alla durata dell'esposizione e ai limiti quantitativi rilevanti ai sensi di legge, si evidenzia infine che:

- in base alla "vecchia disciplina" il periodo rilevante doveva essere superiore a 10 anni, mentre in base alla "nuova" non deve essere inferiore a 10 anni;
- mentre la l. 257/92 non indicava alcun parametro per la rilevanza dell'esposizione, l'art. 47 d.l. 269/03, convertito nella l. 326/03, al comma 3 ha esplicitato che la concentrazione rilevante non può essere inferiore a 100 ff/l come valore medio su otto ore al giorno, così recependo quanto affermato dalla Consulta \_\_\_\_\_, che già nel vigore della vecchia disciplina aveva chiarito che tale doveva intendersi il parametro di riferimento<sup>3</sup>.

### 3. Legittimazione passiva

L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento dell'esposizione del lavoratore all'amianto.

In proposito ci si limita ad evidenziare che la domanda di accertamento è svolta nel caso di specie non in quanto tale, ma in quanto prodromica e strumentale all'ottenimento dei connessi benefici previdenziali, domanda rispetto alla quale non può essere certo revocata in dubbio la legittimazione passiva esclusiva dell'INPS.

E' d'altronde principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che *"allorché il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento del diritto alla*

---

<sup>3</sup> Cfr. Corte Cost. 5/2000, che ha ritenuto necessari agganciare l'esposizione all'amianto prevista dall'art. 13, comma 8 l. 257/92 al parametro posto dal d.lgs. 277/91.

*rivalutazione del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, ai sensi dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 (come modificato dall'art. 1, primo comma, del D.L. n. 169 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 271 del 1993), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale, che è il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione, atteso che la disposizione citata finalizza il beneficio dell'accredito figurativo ad una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (e non all'attribuzione delle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo a carico dell'INAIL) ... pertanto, se pure l'Istituto assicurativo sia intervenuto nel procedimento amministrativo (od anche in quello contenzioso) - nell'ambito di una domanda intesa all'attribuzione del predetto accredito contributivo - per attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio del lavoratore - ciò non comporta che il relativo accertamento (rilevante ai soli fini probatori) assuma carattere pregiudiziale e vincolante e valga a far assumere allo stesso Istituto la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore"; invero "l'accertamento dell'esposizione all'amianto, nel processo che consegue a questa domanda, ha un'efficacia soltanto incidentale in quanto concerne uno dei requisiti di fatto necessari per la nascita del credito ed è, perciò, meramente strumentale alla sua affermazione" (cfr. Cass. 8937/02).*

Non v'è dunque dubbio che legittimato passivo al presente giudizio sia esclusivamente l'INPS.

#### 4. Questioni preliminari: procedibilità e decadenza

L'Istituto resistente ha eccepito l'improponibilità/improcedibilità della domanda per il mancato preventivo esperimento dell'*iter* amministrativo.

Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata e non possa trovare accoglimento.

Infatti, alla luce del particolare *iter* procedurale stabilito dalla legge, può considerarsi come domanda amministrativa idonea ai fini della procedibilità anche la sola richiesta di riconoscimento dell'esposizione presentata all'INAIL entro il 15 giugno 2005 e da questo Istituto rigettata.

Invero, non avrebbe senso pretendere che il lavoratore avanzasse all'INPS

una richiesta per l'ottenimento della prestazione previdenziale in parola, che presupponeva il riconoscimento da parte dell'INAIL dell'esposizione, pur in assenza del detto requisito: argomentare diversamente significherebbe penalizzare irrimediabilmente il lavoratore perché non ha presentato una domanda amministrativa di pensionamento che già sapeva sarebbe stata rigettata per carenza dei presupposti e che verosimilmente, alla luce delle disposizioni attuative emesse proprio dall'INPS nella Circolare n. 58 del 15 aprile 2005 (cfr. in particolare parte terza-disposizioni applicative generali), in assenza della certificazione INAIL, non gli sarebbe stato in concreto neppure possibile presentare.

Ad analoghe conclusioni è giunta peraltro di recente CDA Salerno (sentenza 430/2012), evidenziando per l'appunto che la fattispecie procedimentale in esame si presenta come funzionalmente unitaria, ripartendo tra INAIL e INPS i compiti di accertamento e di liquidazione e predisponendo all'uopo uno specifico *iter*, secondo cui l'INPS viene adito solo dopo un previo esame dell'INAIL, deputato a verificare le sussistenze del requisito dell'esposizione al rischio.

Quanto alla decadenza, si ritiene che non possa trovare applicazione nella specie la disciplina dell'art. 4 d.l. 384/92, che ha un diverso ambito di applicazione (previdenza e assistenza).

Con riferimento invece alle disposizioni di cui all'art. 47 comma 6 DPR 639/70, nessuna decadenza è maturata nel caso di specie, perché il ricorso è stato depositato nei tre anni dall'accredito del primo rateo di pensione (momento da ritenersi quale adempimento di prestazione riconosciuta solo in parte dall'INPS).

In proposito, vale comunque la pena evidenziare la sussistenza allo stato di un contrasto giurisprudenziale circa l'ambito di applicazione e di efficacia della detta norma: se infatti da ultimo Cass. 7090/12 depone ancora nel senso dell'applicabilità del predetto regime decadenziale anche a domande analoghe a quella in esame, dall'altro non può ignorarsi che con ordinanza dell'8 febbraio 2012 il Tribunale di Roma (proc. rgn. 33169/10) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 4 d.l. 98/11, convertito nella l. 111/11, nella parte in cui estende l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, lett. d) del medesimo art. 38

ai giudizi pendenti in primo grado alla data dell'entrata in vigore del d.l.

#### 5. Il merito: l'esposizione all'amianto del ricorrente

Venendo al caso concreto sottoposto all'accertamento del Tribunale, l'istruttoria svolta ha evidenziato come il lavoratore sia stato esposto all'amianto, in misura rilevante ai fini del riconoscimento dei benefici richiesti, dall'assunzione presso la \_\_\_\_\_ e sicuramente fino all'ottobre 1993.

Depone in questo senso in primo luogo l'analitica consulenza a firma dell'ing. Carta che, avendo investigato il periodo compreso tra il 1969 e il 1993, ha evidenziato come:

- presso lo stabilimento della \_\_\_\_\_ a Potenza le lavorazioni si svolgevano a ciclo continuo e su tre turni giornalieri di otto ore ciascuno;
- le postazioni di lavoro erano ubicate in due distinti capannoni, all'interno dei quali le postazioni di lavoro e i singoli reparti non erano isolati gli uni dagli altri e quindi ciascun capannone costituiva un ambiente unico (vi era solo una separazione dalla zona magazzino e manutenzione, ma con divisorii non a tutta altezza);
- anche se il ciclo produttivo non prevedeva l'amianto quale materia prima, lo stesso era presente in quantità nei componenti dei macchinari ed inoltre veniva utilizzato come isolante, previa all'occorrenza lavorazione 'a misura' effettuata in loco;
- i materiali destinati alla manutenzione e contenenti amianto venivano tenuti in magazzino, che, come detto, non era isolato dall'ambiente di lavoro;
- nell'ambito delle attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei macchinari di produzione, che veniva effettuata direttamente sulla postazione di lavoro, venivano sostituiti componenti in amianto mediante utensili che determinavano il disfacimento;
- la pulizia delle postazioni e dei macchinari dai residui delle attività manutentive era effettuata con getti di aria compressa: non vi era una pulizia accurata e non tutti i residui venivano rimossi, ma rimanevano a giacere nell'ambiente;
- gli scarti dei materiali contenenti amianto derivanti da attività di

manutenzione erano rotti e riposti in cassoni aperti, che venivano movimentati con muletti all'interno dei capannoni;

- l'impianto di ventilazione dei capannoni era costituito da termoventilatori a ricircolo interno, con la conseguenza che gli agenti pericolosi non erano allontanati, ma anzi ne veniva agevolata la diffusione all'interno dell'ambiente;
- la società, in base alla verifica dei prodotti di magazzino, risulta aver impiegato materiali contenenti amianto almeno fino all'ottobre 1993.

Tali accertamenti in fatto hanno consentito al Consulente di concludere che la diffusione di fibre d'amianto nell'aria ha interessato tutte le postazioni di lavoro presenti nei capannoni della società.

Il Consulente ha poi anche verificato il superamento dei limiti di legge della concentrazione nell'aria di fibre di amianto, atteso che, alla luce della dimensione dei luoghi di lavoro, sarebbe stato all'uopo sufficiente un quantitativo da 0,5 a 3 grammi mentre, considerati il numero degli interventi manutentivi, le modalità di effettuazione degli stessi e la circostanza che ciascun intervento prevedeva la rimozione *“di diverse decine di grammi di materiali contenenti amianto e in alcuni casi anche di alcuni chilogrammi”* il quantitativo di fibre di amianto disperse quotidianamente sul luogo di lavoro risulta decisamente superiore ai limiti di legge.

Si tratta di circostanze e valutazioni che, oltre a non essere state nella sostanza contestate dall'INPS, trovano, con particolare riferimento al caso del sig. \_\_\_\_\_, ulteriore conferma nelle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio.

Il teste Stasi ha infatti specificato le mansioni attribuite al ricorrente il quale, per la maggior parte della sua carriera, ha proprio lavorato come operaio addetto alle macchine alesatrici e foratrici, macchine direttamente interessate dall'attività manutentiva, con le modalità di cui si è detto sopra.

In conclusione, l'istruttoria svolta non consente di revocare in dubbio che sia stato esposto all'amianto dal 17 giugno 1972 fino all'ottobre 1993, con la conseguenza che, stante l'applicabilità del regime ex l. 326/03, l'INPS deve essere condannato alla riliquidazione dell'importo della prestazione pensionistica in godimento (con applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,25) ed al pagamento delle differenze sui ratei maturati, oltre interessi legali

e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.

#### 6. La domanda risarcitoria

Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria svolta, atteso che la stessa difetta in primo luogo della specifica allegazione dei fatti costituenti la pretesa, non avendo parte ricorrente esplicitato quale sia il danno occorsogli a causa del ritardo nel riconoscimento del trattamento pensionistico e dall'esposizione all'amianto.

E' noto infatti che il Giudice può procedere anche ad una valutazione equitativa del danno, a condizione però che lo stesso sia allegato con la dovuta specificità (cfr. ad es. Cass. 15915/09 in materia di danno alla professionalità e 737/03 in materia di danno biologico) e con esclusione di qualsiasi automatismo.

Nel caso di specie, nessun elemento di fatto o di diritto è esposto nel corpo del ricorso a sostegno della domanda risarcitoria e la stessa è formulata solo nelle conclusioni, quasi che il risarcimento di un danno (non altrimenti precisato) debba automaticamente derivare dall'accoglimento delle domande di accertamento e condanna: si tratta evidentemente di una domanda che, così come formulata, non può trovare accoglimento.

#### 8. Spese di lite

La soccombenza del ricorrente rispetto ad una delle quattro domande svolte giustifica una parziale compensazione, nel limite di  $\frac{1}{4}$ , delle spese di lite, che devono essere poste a carico dell'INPS per i restanti  $\frac{3}{4}$ .

### **PQM**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:

- dichiara che \_\_\_\_\_, quale dipendente della \_\_\_\_\_ spa, è stato esposto all'amianto in misura superiore ai limiti posti dal d.lgs. 277/91, dal 17 giugno 1972 fino all'ottobre 1993;
- riconosce il diritto di \_\_\_\_\_ alla riliquidazione dell'importo della prestazione pensionistica in godimento con applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,25 ex d.l. 269/03 convertito nella l. 326/03;

- condanna INPS a pagare le differenze sui ratei maturati, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa nella misura di  $\frac{1}{4}$  le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.600,00 oltre IVA e CPA e condanna INPS al pagamento di  $\frac{3}{4}$  delle dette spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.

Potenza, 23 maggio 2012

Il Giudice del Lavoro  
dott.ssa Isabella Tedone